

Gli enti appartenenti al variegato mondo del non profit – associazioni, fondazioni, parrocchie, diocesi, seminari, istituti religiosi ... – nei mesi scorsi hanno ricevuto una informativa dalla propria banca in merito ad un nuovo adempimento cui devono attendere: **la richiesta del Codice LEI**. Si tratta di un nuovo “codice alfanumerico” distinto da quelli già posseduti: codice fiscale, eventuale partita IVA, numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese, numero di iscrizione ad uno dei registri regionali o prefettizi

Il codice LEI è acronimo di Legal Entity Identifier e la fonte originaria è la normativa: la Direttiva 2014/65/UE (Mifid II, aggiornata dalla Direttiva 2016/1034) e il Regolamento europeo 600/2014 (Mifir).

In particolare, l’articolo 26 del Regolamento prevede che *«Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente»* (c. 1) e che tali comunicazioni avvengano utilizzando un *«identificativo della persona giuridica»*; attribuisce inoltre all’ESMA (autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) il compito di elaborare *«orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti a garantire che l’applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all’interno dell’Unione sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria»* (c. 6).

Dispone inoltre che l’obbligo di comunicazione *«si applica: a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione; b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione»* (c. 2).

La Direttiva 2016/1034, in considerazione *«delle circostanze eccezionali e al fine di consentire all’ESMA, alle autorità nazionali competenti e alle parti interessate di completare l’attuazione operativa»*, ha ritenuto opportuno *«prorogare di dodici mesi, fino al 3 gennaio 2018, la data entro la quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE e la data entro la quale l’abrogazione della direttiva 2004/39/CE debba avere effetto»*.

Dal 3 gennaio di quest’anno, dunque, con l’entrata in vigore della direttiva europea MIFID II (2014/65/UE), *«i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche (Legal Entity) dovranno essere in possesso di uno specifico identificativo univoco, (Codice L.E.I., Legal Entity Identifier) per poter operare in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione»* (art. 26).

Come precisa [la Nota dell’Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI](#) del 5 dicembre 2017 l’obbligo riguarda anche gli enti ecclesiastici:

«Considerato il tenore di tale disciplina, e in particolare: a) l’obbligo di comunicazione che grava sulle imprese di investimento; b) l’oggetto di tale comunicazione, individuato nell’elemento di identificazione sopra richiamato, c) l’ampiezza delle espressioni “strumenti finanziari” e “persone giuridiche”, si deve ritenere che la disciplina in commento possa riguardare - fra gli altri soggetti diversi dalla persona fisica che effettuano operazioni in strumenti finanziari di cui le imprese di investimento debbono comunicare gli elementi identificativi - anche gli enti ecclesiastici. Ne deriva, in estrema sintesi, che: gli enti ecclesiastici che non svolgono operazioni in strumenti finanziari non dovranno richiedere il codice L.E.I. Dovranno invece richiedere tale codice i soggetti

diversi dalle persone fisiche, compresi gli enti ecclesiastici, che svolgono operazioni finanziarie nei termini indicati dalla normativa eurounitaria».

Il Codice LEI è univoco, è composto da 20 caratteri alfanumerici.

Il Codice può essere richiesto Unioncamere (<https://lei-italy.infocamere.it>); il costo per l'emissione è pari ad euro 122 mentre quello per il rinnovo annuale è pari ad euro 85,40.

Il rilascio del Codice chiede tempo, anche tenuto conto che gli enti ecclesiastici non sono iscritti al Registro Imprese ma nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalle Prefetture. Per richiedere direttamente il Codice LEI l'ente deve indicare una PEC e il legale rappresentante deve disporre di un dispositivo di firma digitale.

Con Nota del 20 dicembre 2017 l'ESMA ha introdotto – in via transitoria – una **nuova modalità per richiedere il Codice LEI, avvalendosi della propria banca** (per un periodo transitorio di sei mesi).

Infatti, l'ESMA e le autorità nazionali competenti (NCA) sono state sollecitate a considerare che non tutte le imprese di investimento sarebbero riuscite a ottenere codici LEI da tutti i loro clienti prima dell'entrata in vigore di MiFIR il 3 gennaio 2018; per questo motivo hanno stabilito di consentire che per un periodo transitorio di sei mesi *«le imprese di investimento possono fornire un servizio che fa scattare l'obbligo di presentare una 'transaction reporting' al cliente, da cui in precedenza non ha ottenuto un codice LEI, a condizione che prima di fornire tale servizio l'impresa di investimento ottenga la documentazione necessaria da questo cliente per richiedere un codice LEI per conto del cliente stesso »* (traduzione).

Milano 13 febbraio 2018

Comunicato dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI

Codice L.E.I. ed enti ecclesiastici

Una recente normativa dell'Unione europea, introdotta con fonte secondaria, merita di essere segnalata in quanto, nonostante il carattere settoriale, potrebbe interessare anche l'attività degli enti ecclesiastici o almeno di una parte di essi.

Infatti, con l'entrata in vigore di Mifid II (Direttiva 2014/65/UE, aggiornata dalla Direttiva n. 2016/1034) e MIFIR (Regolamento europeo n. 600/2014), a partire dal mese di gennaio 2018 *“Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente”* (art. 26, n. 1 Regolamento europeo n. 600/2014).

Le segnalazioni comprendono, tra l'altro, un elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione (art. 26, n. 3, Reg. cit.) e lo stesso Reg. precisa che *“Nel segnalare l'elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l'identificativo della persona giuridica elaborato al fine di identificare i clienti che sono persone giuridiche. Entro il 3 gennaio 2016 l'ESMA elabora orientamenti, conformemente all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010, atti a garantire che l'applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all'interno dell'Unione sia conforme*

alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria” (art. 26, n. 6).

Tale identificativo è il cd. **codice L.E.I.**, “LEGAL ENTITY IDENTIFIER CODE”, un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale ISO 17442, attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici.

Secondo quanto previsto al n. 2 del citato art. 26, l’obbligo di comunicazione previsto al paragrafo 1 si applica:

- agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
- agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

Per la definizione di “strumento finanziario” occorre fare riferimento all’art. 4 della Direttiva 2014/65/UE cit., in base al quale “1. *Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: ... 15) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I. Nel citato Allegato I, recante “Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari”, alla sezione C si definiscono “strumenti finanziari”, fra gli altri, anche i “Valori mobiliari”, che sono titoli rappresentativi di attività economiche (Azioni, Obbligazioni, Titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento eccetera) trasferibili agevolmente.*

Considerato il tenore di tale disciplina, e in particolare: a) l’obbligo di comunicazione che grava sulle imprese di investimento; b) l’oggetto di tale comunicazione, individuato nell’elemento di identificazione sopra richiamato, c) l’ampiezza delle espressioni “strumenti finanziari” e “persone giuridiche”, si deve ritenere che la disciplina in commento possa riguardare - fra gli altri soggetti diversi dalla persona fisica che effettuano operazioni in strumenti finanziari di cui le imprese di investimento debbono comunicare gli elementi identificativi - anche gli enti ecclesiastici.

Ne deriva, in estrema sintesi, che: gli enti ecclesiastici che non svolgono operazioni in strumenti finanziari non dovranno **richiedere il codice L.E.I.** Dovranno invece richiedere tale codice i soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi gli enti ecclesiastici, che svolgono operazioni finanziarie nei termini indicati dalla normativa eurounitaria.

Prof. Venerando Marano
Coordinatore scientifico
Osservatorio giuridico-legislativo

Roma, 5 dicembre 2017